

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1403 del 21/03/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla Società Agricola MASCHERINO DUE Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea snc
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1452 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla Società Agricola MASCHERINO DUE Srl per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea snc

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla Società Agricola MASCHERINO DUE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina n° 1257 PG n° 87748 del 20/05/2011 di Autorizzazione Unica, rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni. In particolare:
 - per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da 27 a 29

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

dell'allegato subA e tutto l'allegato subB⁵⁾ alla determina n°1257/2011, con l'allegato A al presente atto

- per gli scarichi di reflui idrici in acque superficiali è sostituita la prescrizione n°30 dell'allegato subA) e tutto l'allegato subC⁶⁾ alla determina n°1257/2011 con l'allegato B al presente atto
- per l'utilizzo agronomico del digestato sono sostituite le prescrizioni da 31 a 38 dell'allegato subA) alla determina n°1257/2011 con l'allegato C al presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03⁷. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Sono autorizzati i quantitativi annui massimi di biomasse dichiarati in progetto, ossia 19.450 tonnellate/anno costituite da: insilati di colture vegetali (19.150 t/anno) e glicerina vegetale (300 t/anno).
5. Come disposto dalla Delibera della Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51/2011 e dalle Delibere di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011⁸, al primo rinnovo delle autorizzazioni settoriali contenute nell'autorizzazione unica energetica debbono essere programmati, se necessari, gli interventi di adeguamento dell'impianto alle disposizioni tecniche della DGR n°1495/2011. A tal fine la Società Agricola MASCHERINO DUE Srl dovrà trasmettere ad ARPAE ed al comune di Castello d'Argile, entro 60 giorni dal rilascio del presente atto, una relazione illustrativa degli interventi necessari, comprensivo del relativo cronoprogramma di attuazione dei lavori, per l'adeguamento dell'impianto.
6. Ai sensi della DGR n° 1496/2011⁹ gli impianti di produzione energia elettrica da biogas esistenti dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione riportati nella DGR stessa per gli impianti nuovi non oltre il 31 dicembre 2020: sono pertanto aggiornati i valori limite di emissione per il punto di emissione E1 (impianto di cogenerazione) come riportato in allegato A al presente atto.
7. Poichè non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta, non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori oltre a quelle previste per legge e già ultimate nei primi due anni di funzionamento dell'impianto; successivamente potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio qualora se ne ravvisasse la necessità.
8. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente¹⁰;
9. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

⁵ Allegato subB) alla determina n° n°1257/2011 avente PG n° 81469 del 11/05/2011

⁶ Allegato subC) alla determina n° n°1257/2011 avente PG n° 80807 del 10/05/2011

⁷ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1257 PG n°87748 del 20/05/2011

⁸ DGR n° 1495/2011 “ Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”

⁹ DGR n° 1496/2011 “ Integrazione e modifiche alla DGR 2236/09 – Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MWt alimentati a biogas ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria¹¹
10. Obbliga la Società Agricola MASCHERINO DUE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata¹²
 11. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 12. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 13. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società Agricola MASCHERINO DUE Srl, c.f. e p. iva 02986231203, avente sede legale in comune di Bologna, piazza De' Calderini n°2 e stabilimento in comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea snc, ha presentato in data 26/11/2015 al SUAP dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹³.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 1257 PG n°87748 del 20/05/2011.

Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26/07/2011 in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni settoriali rilasciate unitamente all'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, deve essere programmato l'adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta (Delibere di Giunta Regione Emilia Romagna n°1496/2011 e n°1495/2011). A tal fine, poiché nella domanda di AUA presentata il proponente non richiama le altre matrici ambientali comprese in autorizzazione unica¹⁴ - emissioni in atmosfera e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato, si procede all'aggiornamento d'ufficio delle relative prescrizioni relative.

In particolare sono aggiornati i valori limite di emissione del punto di emissione E1 proveniente dal motore di cogenerazione a biogas, come previsto dalla DGR 1496/2011, punto 2 lett a) "gli impianti esistenti (...)

¹¹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

¹² In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

¹³ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 140525 del 04/12/2015, confluita nella pratica Sinadoc n° 3902 del 2016

¹⁴ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1257 PG n°87748 del 20/05/2011

dovranno adeguarsi ai valori limite di emissione per gli impianti nuovi riportati in allegato alla scadenza della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.

In data 04/01/2016 il Servizio Territoriale di ARPA ha richiesto documentazione integrativa alla domanda di aua con propria nota agli atti di ARPA con PGB0/2016/57 del 04/01/2016; questa Struttura Autorizzazione e Concessioni provvede a trasmettere la richiesta di integrazioni con PGB0/2017/5048 del 08/03/2017.

Rispettivamente in data 24/05/2017¹⁵ e 17/07/2017¹⁶ è pervenuta documentazione integrativa a chiarimento di quanto richiesto.

Valutato che la documentazione del 24/05/2017 introduce la problematica del necessario adeguamento dai criteri tecnici approvati con DGR n°1495/2011¹⁷ degli stoccaggi della frazione di separato liquido e del digestato solido, ma tale comunicazione non può essere considerata esaustiva, si prescrive che l'azienda trasmetta ad ARPAE e comune di Castello d'Argile, entro 2 mesi dal rilascio dell'AUA, una relazione illustrativa degli interventi necessari ed il relativo crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento dell'impianto biogas ai criteri fissati dalla delibera regionale.

In data 23/01/2017¹⁸ è pervenuto il parere favorevole ai fini urbanistici espresso dal comune di Castello d'Argile in merito al rilascio dell'aua.

In data 15/11/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁹.

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni²⁰

¹⁵ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/11542 del 24/05/2017.

¹⁶ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/16569 del 17/07/2017

¹⁷ DGR 1495/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”

¹⁸ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/1387 del 23/01/2017

¹⁹ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/26526 del 15/11/2017

²⁰ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società Agricola MASCHERINO DUE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Sant'Andrea snc

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili svolta dalla Società Agricola MASCHERINO DUE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via Sant'Andrea snc, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La Società Agricola MASCHERINO DUE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	3700 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*).	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) (**)	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (**)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

(*) escluso il metano

(**) Valore limite da rispettare entro il 31.12.2020 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n°1496 del 24.10.2011, punto 2, lettera a).

Fino al 31.12.2020 non dovranno comunque essere superati i valori prescritti in autorizzazione unica:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	800 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SOVRAPRESSIONE FERMENTATORE E POST FERMENTATORE

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR n°1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuale di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La presa di campionamento dell’emissione E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di contenere la formazione ed il diffondersi di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
5. In relazione a ciascuna fase del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e di stoccaggio tanto delle materie prime quanto delle biomasse, il gestore dell’impianto dovrà adottare, alla luce delle migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti idonei a prevenire potenziali fenomeni di diffusione nell’aria delle emissioni odorigene, di polveri, fenomeni di fermentazione nonché l’imbrattamento delle aree circostanti con residui o colatici.
6. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La Società Agricola MASCHERINO DUE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Società Agricola MASCHERINO DUE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società Agricola MASCHERINO DUE Srl

Società Agricola MASCHERINO DUE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Sant'Andrea snc

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna di acque meteoriche di dilavamento derivanti dal dilavamento delle aree delle trincee vuote e dilavamento del tratto di piazzale antistante e retrostante le trincee vuote nonché i piazzali e vie di transito impermeabilizzate . Detti reflui subiscono un trattamento di disabbatura e disoleazione in vasca di prima pioggia e disoleatore statico. Al termine del trattamento di depurazione , entro 48-72 ore dopo l'ultimo evento meteorico , i reflui vengono avviati allo scarico in corpo idrico superficiale.

Le seconde piogge vengono convogliate direttamente allo scarico finale previo passaggio nel medesimo pozzetto di campionamento.

Il percolato formato dalla fermentazione del silomais nelle trincee di stoccaggio e le acque meteoriche di dilavamento della relativa area vengono intercettate e riutilizzate nel ciclo produttivo.

Altri scarichi ed immissioni

La Società dichiara che non sono presenti "acque reflue domestiche", in quanto l'addetto usufruisce dei servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso uffici e abitazione sito vicino all'impianto, non comprensivo dell'impianto autorizzato

Prescrizioni

1. Considerato che il personale utilizza l'esistente servizio igienico sito nel fabbricato ad uso uffici ed abitazione vicino all'impianto, si richiede entro 60 giorni dalla consegna della presente AUA, l'invio di una copia fotostatica dell'atto autorizzativo vigente rilasciato dall'Amministrazione Comunale competente, per lo scarico di civile abitazione

2. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sopra descritto, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
3. Le eventuali acque reflue originate e costituite da condense e/o interventi di valvole di sicurezza sui circuiti idraulici dovranno essere intercettate ed avviate al ciclo produttivo ovvero raccolte e smaltite come rifiuti liquidi;
4. Sulla rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche, a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore, deve essere installato un idoneo dispositivo di intercettazione (es: paratia) da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi per evitare immissioni di sostanze liquide contaminate nel corpo ricettore; tale dispositivo di blocco dovrà essere mantenuto dal gestore di impianto in perfetta efficienza
5. Considerato che la caditoia di raccolta dei reflui di dilavamento del cumulo del digestato solido e di eventuali colaticci e collegata alla linea di raccolta del percolato della terza trincea posta ad est, in presenza di un cumulo di digestato, anche nel caso la suddetta trincea sia vuota e pulita, i reflui di dilavamento devono essere convogliati alla vasca dei percolati. Anche in presenza della trincea vuota e pulita infatti, alla rete delle acque di dilavamento confluiscono acque di una "zona sporca" (stoccaggio digestato solido) e detti reflui non possono essere inviati allo scarico in acqua superficiale.
6. La pompa di rilancio del percolato alla prevasca dovrà funzionare in modalità automatica e pertanto dovrà essere sempre attiva; in caso di guasto o anomalia di tale sistema, si deve automaticamente attivare una segnalazione di emergenza a distanza.
7. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 - La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia sia attivato dopo 48-72 ore dall'ultimo eventi meteorico, salvo eventuali prescrizioni del gestore del corpo idrico ricettore relativamente alla sicurezza idraulica. Modalità diverse rispetto a quanto richiesto dalle Delibere regionali in materia di scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006) dovranno essere, pertanto, espressamente motivate;
 - La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e il dispositivo manuale di intercettazione dello scarico siano soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo
- I pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformemente allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 e tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta. Qualora, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come prescritto, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA di Pianura soluzioni tecniche alternative;
 - Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Le condotte fognarie ed i relativi manufatti per la raccolta delle acque meteoriche siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Il fosso perimetrale che raccoglie le acque di scarico sia sottoposto a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore principale;
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque, rispetto a quanto riportato nella planimetria esaminata (tavola del 25/03/2015- numero elaborato "UNICA"- Interventi sulle linee acque bianche), dovrà essere comunicata all'Ente autorizzatorio, anche per l'eventuale aggiornamento dell'atto di autorizzazione;.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Bologna con atto P.G.n°33245 del 07/03/2013 CL 11.4.5/96/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società Agricola MASCHERINO DUE Srl

Società Agricola MASCHERINO DUE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Sant'Andrea snc

ALLEGATO C

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 12/12/2016 al n. 18042, la SOCIETA' AGRICOLA MASCHERINO DUE SRL ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali sito Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 16/12/2016 al PGB0/2016/23900 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Castello d'Argile non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
3. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
 4. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.